

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione in Cagliari di una sezione  
giurisdizionale e delle sezioni riunite della  
Corte dei conti» (884)

##### (Discussione e approvazione)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| PRESIDENTE .....                             | 2, 3, 7 e <i>passim</i> |
| GARIBALDI (PSI) .....                        | 16                      |
| GASPARI, ministro per la funzione pubblica . | 4, 8, 9                 |
| MURMURA (DC), relatore alla Commissione      | 2, 8, 15                |
| PERNA (PCI) .....                            | 3, 4, 9 e <i>passim</i> |
| SAPORITO (DC) .....                          | 5                       |

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti» (884)**

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti».

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

**MURMURA, relatore alla Commissione.** Il presente disegno di legge intende porre rimedio al vuoto normativo conseguente alla decisione n. 212 della Corte costituzionale, resa il 18 luglio 1984, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 primo comma lettera *c*) e *d*), nonché dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1982, n. 240, con cui, in sede di attuazione dello statuto regionale, e ai sensi dell'articolo 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, vennero istituite a Cagliari una sezione giurisdizionale della Corte dei conti e le sezioni riunite dello stesso organo di giurisdizione contabile.

Questa istituzione, pur rispondendo ad una esigenza profondamente avvertita nella pubblica opinione isolana, nonché alla necessità di una maggiore celerità nella soluzione di importanti problemi di giustizia ed alla correlata opportunità di evitare disparità normative tra la Sardegna e la Sicilia, non ha osservato – non soltanto secondo la motivata decisione della Corte costituzionale ma anche a mio molto modesto parere – la strada giuridicamente più valida, più idonea e più corretta per siffatto tipo di iniziative legislative.

La necessità di svolgere in sede regionale i giudizi di conto, di responsabilità e quelli in materia di contabilità pubblica riguardanti tesorieri, amministrazioni e funzionari ed agenti della Regione, delle province, dei comuni, degli altri enti locali e regionali, dello Stato e di altri enti pubblici aventi sede in Sardegna; l'analoga esigenza di trattare nella stessa sede i giudizi su pensioni, assegni, indennità civili, militari e di guerra, nonché gli altri giudizi che interessano nella materia contabile e pensionistica la Regione; una serie di norme procedurali e procedurali anche per i gravami; la determinazione delle dotazioni organiche per magistrati, ausiliari ed impiegati amministrativi delle varie carriere (meglio sarebbe fare riferimento alle qualifiche funzionali); la composizione delle sezioni regionali riunite e della commissione per il gratuito patrocinio; norme transitorie e di sanatoria; in sintesi,

queste sono le ragioni giuridiche, costituzionali e politiche del presente disegno di legge, che trova anche il conforto del consuntivo offerto dalla considerevole e qualificata attività svolta dagli organi, costituiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1982 (cui vi è cenno nella relazione del Governo) i quali hanno ben funzionato per circa un biennio.

Il parere favorevole del relatore sul presente provvedimento - sul quale hanno espresso una opinione positiva, motivandola, le Commissioni giustizia e bilancio - non ha soltanto ragioni per così dire storiche, ma si fonda sul convincimento che solo con legge dello Stato - e non ai sensi dell'articolo 56 dello statuto sardo (che fa riferimento al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione) - possono istituirsi organi con funzioni giurisdizionali, non previsti neppure alla lontana dallo statuto.

Gli organi in questione, di cui al disegno di legge in esame, sono altamente rispondenti ai principi costituzionali del decentramento (articolo 5), a quelli della più corretta organizzazione dell'amministrazione (articolo 97), nonché alla richiesta ripetutamente affermata dalla Regione sarda e per ultimo anche nelle dichiarazioni del presidente neoeletto; per cui ritengo che non possano non trovare da parte del Parlamento un'adesione sollecita e corretta.

Per queste ragioni, raccomando all'onorevole Ministro di valutare l'opportunità di assumere analoghe iniziative per le altre Regioni a statuto speciale e di porre all'attenzione del Governo, prima, e del Parlamento, poi, il problema globale e generale del decentramento in tutte le regioni della Corte dei conti, così come era stabilito da un passato disegno di legge.

Questa richiesta viene formulata non soltanto dal relatore, per quanto riguarda tutte le regioni - sulla base del mio personale vecchio convincimento e della valutazione positiva che questa istituzione potrebbe arrecare soprattutto in questo momento di risveglio dell'attività di controllo contabile della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni locali - ma anche per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, dall'onorevole Brugger, il quale non ha potuto partecipare ai lavori di questa Commissione in quanto invitato a partecipare alla conferenza dei Capigruppo di cui è un autorevole componente.

Concludendo, chiedo ai commissari il parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**PERNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio riaprire in questa sede un'antica controversia con il collega Murmura. Debbo sottolineare che, peraltro, Murmura mi solleciterebbe a riaffrontarla nel senso dell'opportunità, o meno, di istituire in tutte le regioni, e in particolare in quelle a statuto speciale, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Questo problema d'ordine generale andrebbe valutato a mio parere con molta calma. Chiederei pertanto che, salvo la personale

richiesta di Murmura al Ministro, il rappresentante del Governo non pensi che tutta la Commissione vi si associ.

Comunque, questo problema rappresenta in un certo senso una questione minore rispetto all'argomento oggi in discussione.

Per quanto riguarda il disegno di legge sono costretto ad esprimere vivissime perplessità. Salvo il vantaggio per i residenti in Sardegna di avere più vicino l'organo di giurisdizione, ritengo che l'istituzione della sezione non possa automaticamente portare ad una accelerazione di procedure, specialmente in materia di pensioni, sia ordinarie sia privilegiate sia di guerra. Tutti sappiamo che la durata di questi ricorsi in materia di pensione, nei loro vari aspetti, è condizionata dal fatto che sono gli organi dell'amministrazione pubblica o gli organi che gestiscono i vari fondi previdenziali, che non hanno sede nelle regioni, a dover esprimere il loro parere. Per di più, molto spesso si richiedono accertamenti ulteriori di natura medico-legale, che vengono espletati altrove, non nell'isola, ma quasi tutti a Roma, sotto forma di pareri del collegio medico legale o dell'ufficio di sanità presso il Ministero della sanità.

Infatti, oltre al collegio medico-legale vi è anche un ufficio sanitario presso la Sanità, al quale ogni tanto la Corte si rivolge. Non si tratta del collegio medico-legale; sono due organismi diversi.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È vero, esiste presso il Ministero della sanità un organismo che è chiamato a dare il proprio parere sulla materia delle pensioni del personale civile dello Stato.

PERNA. Ad ogni modo, questa è la prassi. La durata dei giudizi è estremamente lunga: l'ho richiamata per far presente che non è affatto sicuro, anzi è scarsamente sicuro che il decentramento ad una speciale sezione della Corte possa rappresentare un elemento di accelerazione nello svolgimento di giudizi assai complessi, per cui la vicinanza della sede risulta comunque ininfluenza.

Ciò chiarito, i punti che sollevano grosse questioni sono due. Alle norme transitorie, e precisamente all'articolo 12, del disegno di legge si legge: «I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge». Tutti sappiamo che quando interviene una pronuncia di illegittimità costituzionale la norma in questione è colpita per intero e, salvo gli atti che possono avere effetto per un'eventuale prescrizione dal punto di vista sostanziale, tutto il procedimento diventa nullo. Pertanto, piuttosto che ricorrere a una sospensione, che provoca una lacuna temporale, sarebbe stato preferibile prevedere dei termini per la riapertura dei procedimenti. Questo punto può essere oggetto anche di altri aggiustamenti.

Quello che a me sembra che non si possa aggiustare è l'altro punto. Nell'ordinamento della Repubblica italiana la valenza particolare delle norme costituzionali trova un particolare riscontro nell'ordinamento speciale delle Regioni; così in Sicilia, dove l'ordinamento è tanto speciale che si richiede, per l'assegnazione dei magistrati della Corte

alle sezioni che operano in Sicilia, l'intesa con la Regione stessa; la norma è di natura costituzionale, deroga alla normale competenza e procedura e vale proprio in quanto norma costituzionale. La stessa considerazione si può ripetere a proposito del Trentino-Alto Adige, per il quale sappiamo che, nello statuto di speciale autonomia, si è prevista una particolare soluzione per la costituzione degli organi di giustizia amministrativa a Bolzano.

In nessuna delle altre Regioni a statuto speciale si rinvengono norme analoghe. Con il provvedimento in esame, e quindi con la legge ordinaria, si vuole istituire una sezione per la trattazione delle cause di competenza della Corte dei conti e si vogliono anche costituire le sezioni riunite. Si tratta di una deroga, che, sotto l'aspetto ora illustrato, ritengo non possa essere fatta con legge ordinaria. Le mie perplessità non sono facilmente superabili anche perchè la Corte costituzionale, nella sentenza n. 212 di quest'anno, offre argomenti a sostegno dei miei rilievi, in maniera abbastanza precisa. Infatti, la Corte ha analizzato con molta precisione varie norme dello statuto della Sardegna ed ha avvertito espressamente che il caso in esame non è come quello della Sicilia. Non vedo come possiamo con una legge ordinaria risolvere tali problemi.

Una soluzione migliore sarebbe quella di approvare una legge che salvasse i termini che possono essere stati superati per la pronuncia della Corte e poi, eventualmente, vedere se è possibile introdurre nelle Regioni a statuto speciale, a cominciare dalla Sardegna, ma non so bene con quale procedura, norme che siano, però, di rilievo costituzionale. Tuttavia, vi è ancora da considerare che per la Sicilia e il Trentino-Alto Adige si è voluto in qualche misura derogare dal principio dell'unità della giurisdizione per specifiche ragioni, sia pure fra loro diverse, di natura storico-politica, che dovrebbero farci riflettere prima di avventurarci su una simile strada.

La mia proposta è pertanto di trasformare il disegno di legge in una legge di mera salvaguardia dei termini, riportando al centro i giudizi già iniziati e rendendo possibile l'inizio *ex novo* di quelli che per avventura fossero stati colpiti da un termine di decadenza.

SAPORITO. Ho seguito con molta attenzione quanto ha detto il senatore Perna e condivido le sue perplessità, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 12 sulla sospensione dei giudizi e per la definizione di una continuità, sia pure con la lacuna prevista tra la sentenza della Corte costituzionale e l'entrata in vigore della nuova legge.

Probabilmente ha ragione il senatore Perna quando dice che si potevano attuare degli strumenti giuridici più conformi e rispettosi del nostro ordinamento generale. Ho seguito, poi, con molta attenzione, anche il problema di una riserva di legge costituzionale che, probabilmente, avrebbe potuto dare maggior valore alla normativa che si vuole introdurre.

Ora, se si tratta soltanto di perplessità per motivi di opportunità, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto sono dell'idea che basti il ricorso alla legge ordinaria, questa riguardando soltanto indirettamente la Regione.

Non credo, quindi, che si tratti di attuazione dello statuto speciale in questa materia, per lo meno così mi sembrerebbe di intendere la normativa che si vuole introdurre.

Per quanto riguarda l'osservazione inerente un concorso della Regione nelle nomine, nella costituzione delle sezioni regionali, così come avvenuto per la provincia di Bolzano e per la Regione Sicilia, devo far presente che questo provvedimento non fa altro che coprire con uno strumento diverso - legge dello Stato e non decreto del Presidente della Repubblica - tutto quello che era previsto nella vecchia normativa, quindi il provvedimento non si pone in termini innovativi. Si è voluto soltanto colmare il vuoto determinato dalla sentenza della Corte costituzionale; non si è aggiunto, quindi, nè sottratto niente.

Sarei, quindi, per questa interpretazione; nonostante condivida le perplessità che sono state manifestate, troverei questo strumento idoneo - per lo meno nell'immediato - a coprire le lacune determinatesi, in questa materia, dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Ora, per quanto riguarda l'urgenza del provvedimento, sono anch'io d'accordo con il relatore, così come sono d'accordo sul fatto di chiedere al Governo di esaminare lo stesso problema anche per quanto riguarda le altre Regioni a statuto speciale, così che si possa dare una risposta unitaria a questo grande problema.

Certo in questo campo, in una materia così delicata quale è quella della giurisdizione contabile, ormai va superato anche il criterio di intervenire di volta in volta con normative particolari. Sono d'accordo sul fatto che tutta la materia vada rivista e mi auguro che il famoso disegno di legge di riforma generale della Corte dei conti venga finalmente alla luce, affinché si possa fare un esame unitario di tutta la problematica inerente la Corte dei conti disponendo, quindi, quegli aggiornamenti ritenuti necessari per il funzionamento di questo delicato istituto.

Dico queste cose senza alcun pregiudizio, perchè sapete che ero contrario a toccare ciò che esiste nell'ordinamento se non si tiene conto dell'incidenza generale che tale modifica potrebbe comportare sulla restante parte dell'ordinamento. Ero e sono contrario, ancora, all'abolizione della giurisdizione domestica della Corte dei conti che, a mio avviso, riguardava un sistema di garanzie che noi dobbiamo rivedere nel suo complesso; infatti non è possibile compiere alcuna revisione, in questo istituto, se prima non teniamo conto dell'incidenza generale di questa revisione sull'ordinamento.

Mi permetto quindi di sollecitare il Governo affinché porti all'esame del Parlamento quel disegno di legge di riforma organica della Corte dei conti. In quella sede noi, probabilmente, potremo superare anche molte delle perplessità che il senatore Perna ha manifestato - e io stesso in parte ho condiviso - per le disposizioni che stiamo per esaminare e, spero, per approvare, in modo da dare una risposta immediata e anche un senso politico alle vicende di questi giorni.

Per questi motivi esprimo il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana all'approvazione di questo disegno di legge.

Comunque, se ci dovesse essere un invito, un ordine del giorno nel quale vengano sottolineate, in particolare, le preoccupazioni del senatore Perna, io sarei propenso non soltanto ad accoglierlo, ma

addirittura a firmarlo, a patto però che si operi in modo da non bloccare l'iter del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Esporrò qualche mia riflessione sugli aspetti sollevati in particolar modo dal senatore Perna.

La situazione è questa: il Governo aveva ritenuto di interpretare l'articolo 56 dello statuto della Sardegna nel senso che avesse la facoltà (con la procedura propria di attuazione) di istituire una sezione giurisdizionale decentrata dalla Corte dei conti.

Ora è chiaro che se si volesse fare il discorso di una diversa composizione e inserire nel procedimento - in qualche modo - la Regione, sarebbe necessaria una legge costituzionale. Difatti l'esempio citato (la Regione Sicilia) è molto chiaro: ci sono norme statutarie che prevedono, per funzioni che sono dello Stato (infatti la giurisdizione non è trasferita ad alcuna delle Regioni a statuto speciale), alcune disposizioni particolari. Ma il disegno di legge che stiamo esaminando non innova sul punto fondamentale che solo lo Stato, attraverso una propria legge, può delineare il modo di essere di una attività giurisdizionale. Quindi l'unico problema di natura costituzionale che si potrebbe porre sarebbe attinente soltanto al perchè ciò dovrebbe verificarsi soltanto in Sardegna senza far avvenire (come sarebbe necessario) un decentramento generalizzato. C'è, infatti, più di un profilo attinente all'articolo 3 della Costituzione.

Ma è ovvia la constatazione che la Corte dei conti, in Sardegna, è esistita (pur attraverso un provvedimento giudicato illegittimo), e la razionalità potrebbe indurre a ritenere la opportunità, e quindi la giustificazione, di un provvedimento di legge che assicuri la continuità di quella sezione. Questo è tutto.

Per quanto riguarda le norme transitorie è evidente che, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica che istituiva la sezione della Corte dei conti in Sardegna, la relativa attività è assorbita dalla Corte dei conti nel suo modo di essere ordinario.

Ma il legislatore si rende anche conto che alcuni processi sono stati già instaurati presso la sezione della Corte dei conti; si rende conto, quindi, di tutta l'attività giurisdizionale presente presso l'organo decentrato e assicura la necessaria continuità, con questo non entrando in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, ma assumendo quel dispositivo come presupposto di attività di salvaguardia che era pur necessario compiere. Infatti non avrebbe senso dire che i procedimenti instaurati presso la Corte dei conti a Roma hanno a trasferirsi, a seguito di nuove norme, in Sardegna, così come non avrebbe senso non prevedere che quelli che sono già stati instaurati e sono rimasti in Sardegna, continuano ad essere assegnati alla sezione decentrata.

Nè, senatore Perna, mi pare che esista, a livello costituzionale, un principio di unità della giurisdizione; esiste, a livello costituzionale, una riserva allo Stato della competenza giurisdizionale, e questo disegno di legge è manifestazione di questa competenza.

Associandomi, inoltre, a quanto detto dal senatore Saporito e dal relatore Murmura, mi auguro che presto il Parlamento sia posto in

condizione di riflettere sull'intera materia della Corte dei conti, sulla sua composizione, sul suo modo di essere e sulle sue funzioni.

In ordine all'adozione di misure analoghe a quelle disposte per la Sardegna - secondo un'osservazione e richiamo che viene dal collega Brugger - dobbiamo poi raccomandare al Ministro di valutare al più presto la situazione di tutte le Regioni a statuto speciale, con particolare riferimento a quella del Trentino-Alto Adige.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo di poter aggiungere poco, a sostegno del provvedimento nel suo insieme. Il rilievo della Corte costituzionale in ordine al rapporto con la Regione Sicilia porta acqua al disegno di legge del Governo e alla mia relazione. Nella menzionata sentenza, infatti, nell'unico riferimento fatto alla Sicilia, si afferma che per la Sardegna non è praticabile la strada percorsa dalla Sicilia dal momento che diversa era la norma costituzionale dei rispettivi statuti. Si rendeva, pertanto, necessario un atto legislativo.

Ritengo opportuno dare un avallo a questo disegno di legge, non solo per le ragioni già esposte, ma anche per soddisfare quell'esigenza di certezza in materia contabile che costituisce, in un corretto andamento della pubblica amministrazione, elemento indispensabile per venire incontro alle giuste e motivate esigenze della Regione sarda.

Aggiungo, inoltre, che nel biennio di attività - ciò emerge dalla relazione, ma si evince anche da altri elementi - la sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Sardegna ha tenuto udienze e svolto una funzione assai positiva. Non si vede, pertanto, fondamento politico o giuridico alla tesi di non rinnovarla o reiterarla.

Se si rendesse necessario, potrei pensare alla formulazione di un emendamento per precisare che la Procura generale della Corte in Sardegna, soprattutto per quanto concerne le decisioni in materia di pensioni, può avvalersi non degli organi centrali, ma di quelli periferici della Regione stessa. Sono convinto, inoltre, che le perplessità manifestate soprattutto sulla costituzionalità del primo comma dell'articolo 12 non abbiano ragion d'essere.

Riconfermo infine il mio auspicio che il Parlamento possa pervenire rapidamente, sulla base di un disegno di legge di riforma della Corte dei conti, ad una soluzione per l'intera materia e chiedo che il Governo faccia conoscere al più presto il suo collegiale pensiero anche in questa direzione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, non voglio ripetere quanto è stato già detto nel modo più egregio da lei e dai senatori che, assieme al relatore, sono intervenuti nella discussione; mi limito semplicemente ad osservare che la sentenza della Corte costituzionale, come del resto è stato già sottolineato, ha sottoposto a censura soltanto lo strumento con il quale si era intervenuto in materia senza però vulnerare le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n.240. Il provvedimento oggi in



discussione si adegua alla pronuncia della Corte costituzionale e riproduce norme che devono essere ritenute perfettamente valide. Le argomentazioni portate dal Presidente del resto mi sembrano talmente chiare da non giustificare neanche l'aggiunta di una chiosa o di una qualsiasi ulteriore spiegazione. Se alcune delle norme che regolano il passato possono suscitare delle riflessioni di carattere politico, ritengo però che la risposta finale non possa che essere positiva per il testo presentato dal Governo.

Per quanto riguarda invece la richiesta avanzata dal collega Brugger e ripetuta dal relatore e dal senatore Saporito, posso dire che per il Trentino-Alto Adige sussistono condizioni abbastanza urgenti di provvedere e assicurare ai colleghi che il Governo interverrà rapidissimamente. Certo, non è opportuno inserire tale argomento nel presente disegno di legge, ad esso però ne seguirà immediatamente un altro in questa direzione.

Per quanto poi concerne le ulteriori questioni sollevate dal senatore Murmura ritengo, come opportunamente sosteneva il senatore Perna, che esse vadano inserite in un'ottica più completa.

PERNA. Anche perchè c'è disparità di legislazione sostanziale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Mi rendo conto che la materia richiede un approfondimento adeguato anche per la valenza da essa rivestita sotto tutti gli aspetti politici e amministrativi, intanto però posso dire che il provvedimento relativo al riordino e alla ristrutturazione della Corte dei conti, ambito in cui non può non essere compresa la soluzione del problema sollevato dal senatore Murmura, è in uno stadio finale. Solleciterò il Presidente del Consiglio affinché porti il provvedimento riguardante la questione della riforma all'esame del Consiglio dei ministri per poi trasmetterlo a questo ramo del Parlamento. Come ha giustamente rilevato il senatore Saporito, infatti, poichè l'analoga Commissione della Camera è già sovraccarica di lavoro ed esamina numerosi provvedimenti, compreso quello concernente il riordino della Presidenza del Consiglio, per un'equa distribuzione del lavoro - e per far sì che questo problema di eccezionale importanza, stando all'arretratezza dei nostri sistemi di controllo e all'inadeguatezza anche strutturale degli apparati, venga rapidamente risolto - ritengo opportuno che l'assegnazione venga fatta qui al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

**È approvato.**

## Art. 1.

Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

*a)* i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della Regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonchè degli enti regionali;

*b)* i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della Regione;

*c)* i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

*d)* altri giudizi interessanti la Regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi di cui alle lettere *c)* e *d)*, limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

**È approvato.**

## Art. 3.

I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

**È approvato.**

## Art. 4

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti,

ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della Regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

**È approvato.**

#### Art. 5.

La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Presso la sezione è istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di Presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B)

allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva, quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

|   |       |
|---|-------|
| a) carriera direttiva .....                                 | n. 3; |
| b) carriera di concetto .....                               | n. 9; |
| c) carriera esecutiva - personale amministrativo .....      | n. 7; |
| d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici .... | n. 4. |

**È approvato.**

#### Art. 8.

Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

**È approvato.**

#### Art. 9.

Presso la sezione regionale giurisdizionale è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte dei conti e composta:

- a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la presiede;
- b) di un altro magistrato facente comunque parte di un collegio giudicante della sezione stessa;
- c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Esercita le funzioni di segreteria il segretario della sezione stessa. Per ciascun componente sono nominati membri supplenti.

**È approvato.**

## Art. 10.

Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

**È approvato.**

## Art. 11.

I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

**È approvato.**

## Art. 12.

I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

**È approvato.**

## Art. 13.

Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della Procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi

dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

**È approvato.**

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica «Corte dei conti» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali - per il triennio 1984-1986 - già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

**È approvato.**

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

PERNA. Signor Presidente, desidero dichiarare che, per quel che mi riguarda, sono contrario a questo disegno di legge.

Voglio poi precisare che non è esatto dire che la Corte costituzionale ha esplicitamente o implicitamente affermato che ciò che non si poteva fare con una norma di attuazione dello statuto si poteva fare con una legge.

PRESIDENTE. La verità è che non ha neppure detto che non si poteva fare con legge ordinaria.

PERNA. Per quanto questa sia una questione diversa, nella motivazione della sentenza si confuta un argomento a favore del decreto presidenziale portato dall'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato dello Stato aveva sostenuto che la Costituzione ha assunto come principio programmatico, oltre al decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5, anche il decentramento della giurisdizione amministrativa previsto all'articolo 125. Ebbene, la sentenza chiarisce che quest'ultima disposizione non concerne sicuramente la Corte dei conti. Aggiunge poi che, in mancanza di un principio generale della Costituzione, esplicitamente o implicitamente recepito dallo statuto, è alla Costituzione soltanto, nei principi che effettivamente dichiara, che

si deve avere riguardo per decidere della legittimità della contestata istituzione della sezione sarda della Corte dei conti.

Non esiste nella sentenza alcun riferimento al fatto che un principio di non decentramento costituzionalizzato possa essere modificato *singulatim* e, in qualche modo, in relazione all'autonomia speciale.

A parte questo, avevo anche prospettato la possibilità di salvare l'urgenza, per esempio attraverso un provvedimento - credo si possa fare - che avrebbe regolato la questione dei termini che, per effetto della sentenza, rischiavano di decadere. Tutto ciò non si è voluto fare; pertanto il mio voto sarà contrario. Oltretutto, sono molto preoccupato per le cose dette qui un po' superficialmente, pur facendo salva la coerenza quasi ventennale del senatore Murmura nel sostenere certe tesi.

L'idea che, per ragioni di politica legislativa e di funzionamento della macchina dello Stato e dell'Amministrazione, debba essere realizzato un decentramento dell'attività della Corte dei conti è tutta da discutere. È infatti evidente che, approvando questo testo e i suoi cosiddetti «principi», l'organo sezioni riunite resterebbe unico a Roma, per le questioni relative ai territori e ai soggetti delle Regioni a statuto ordinario, mentre resterebbero poi decentrate altre 5 sezioni riunite (perfino in Valle d'Aosta); senza però, nemmeno per i giudizi di responsabilità, la possibilità di un ricorso per legittimità alla Corte di Cassazione.

Voglio far presente ai colleghi che in un giudizio di responsabilità può accadere che per errore, per fretta, per falsa informazione (sono tutti processi che si instaurano sulla base di carte o di denunce), venga citato un qualsiasi amministratore dinanzi alla Corte dei conti, regionale o centrale, perchè si dice che lui ha mal gestito l'amministrazione affidatagli e deve rispondere - poniamo - della somma di dieci miliardi, più gli interessi. Si procede così ad un giudizio di primo grado lunghissimo, ad un giudizio di secondo grado altrettanto lungo e, magari dopo quindici anni che il convenuto si è portato addosso il sospetto di avere abusato del pubblico denaro, alla fine la Corte dei conti decide che non ha fatto niente. Questa persona che ha corso il rischio di diventare ineleggibile, la cui proibizione politica o amministrativa è stata messa in discussione di fronte a tutto il paese, non può nemmeno sperare nella riparazione di un procedimento per calunnia. E, per di più, non c'è neanche la possibilità di ricorso in Cassazione.

**PRESIDENTE.** Questo vale anche per la giurisdizione centralizzata romana; non è una conseguenza di questo disegno di legge.

**PERNA.** Bisogna vedere con calma i fatti. C'è ora una certa giurisprudenza più elastica della Corte dei conti; ma, formalmente, le norme sostanziali che regolano le responsabilità degli assessori, dei sindaci sono molto peggiori di quelle degli amministratori e funzionari dello Stato.

**MURMURA.** Bisogna fare una legge precisa.

PERNA. Prima di creare le sezioni, allora, pensiamo alla sostanza della questione.

Per questi motivi, signor Presidente, voterò contro il provvedimento, anche con una certa preoccupazione.

GARIBALDI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO